

## **INDICE GENERALE**

- Art. 1.** Oggetto del Regolamento
- Art. 2.** Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore (Rapporti tra Gestore ed Ente)
- Art. 3.** Istituzione della tariffa
- Art. 4.** Soggetti passivi e presupposto della tariffa
- Art. 5.** Determinazione della tariffa
- Art. 6.** Articolazione della tariffa
- Art. 7.** Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 8.** Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 9.** Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art. 10.** Agevolazioni e coefficienti di riduzione
- Art. 11.** Piano finanziario
- Art. 12.** Attivazione del servizio
- Art. 13.** Esclusioni
- Art. 14.** Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico
- Art. 15.** Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 16.** Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa
- Art. 17.** Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione
- Art. 18.** Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 19.** Deliberazione di tariffa
- Art. 20.** Denunce
- Art. 21.** Applicazione e riscossione della tariffa
- Art. 22.** Poteri del soggetto gestore del servizio
- Art. 23.** Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 24.** Manifestazioni ed eventi
- Art. 25.** Accertamenti
- Art. 26.** Rimborsi
- Art. 27.** Rinvio ed altre disposizioni di legge
- Art. 28.** Disposizioni transitorie e finali

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D.Lgs. 5.2.1997 n..22 e successive modificazioni e integrazioni e dal DPR 27.4.1999 N.158. Lo stesso stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempienza. Esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

## **Art. 2**

### ***Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore (Rapporti tra Gestore ed Ente)***

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privata, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2 , del predetto decreto legislativo.

Il gestore del servizio, a cui è stata affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani, è attualmente individuato nella T.E.A. S.p.A.

Il gestore del servizio, qualora apportasse innovazioni o modifiche nella gestione del servizio stesso (modalità di raccolta dei rifiuti, giorni ed orari di apertura dello sportello) deve preventivamente (almeno una settimana prima) darne comunicazione agli Uffici Comunali competenti (Tributi e Ecologia ed Ambiente).

Il gestore del servizio, 15 giorni prima della spedizione delle fatture agli utenti, comunicherà all'Ufficio Tributi le relative scadenze delle rate di pagamento e copia degli elenchi dei "Ruoli" (Elenco fatture emesse) sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il gestore del servizio dovrà trasmettere trimestralmente all'Ufficio Tributi esaustiva comunicazione contabile riguardante l'andamento dell'attività di Riscossione ed eventualmente altri tipi di informazioni che si rendessero necessarie agli Uffici Comunali. Infine, il gestore del servizio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza deve trasmettere all'Ufficio Tributi, su supporto cartaceo e su supporto informatico, la Rendicontazione contabile annuale della gestione della riscossione della tariffa (es. entro 31/01/2003 deve essere resa al Comune la Rendicontazione contabile relativa agli importi fatturati nel 2002).

### **Art. 3**

#### ***Istituzione della tariffa***

La tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del DPR 158/99. Tale tariffa dovrà coprire tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del D.Lgs 22/97.

### **Art. 4**

#### ***Soggetti passivi e presupposto della tariffa***

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- quelle su cui sono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

L'occupazione o la conduzione di un locale si ha con l'attivazione di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 5**

#### ***Determinazione della tariffa***

La tariffa è determinata secondo il regolamento approvato con DPR 27.4.1999 N.158.

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27.4.99 n. 158.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ,al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è determinata, su proposta motivata del soggetto gestore, con deliberazione dell'organo comunale competente, sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilite da apposita norma di legge.

## **Art. 6**

### **Articolazione della tariffa**

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs 5.2.97 n. 22.

## **Art. 7**

### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si determina prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

3. Il soggetto gestore, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno successivo dalla data di presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'interessato.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare al soggetto gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni e ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente.

Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito al successivo art. 20 del presente regolamento. In assenza di

tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art 18. In questo caso inoltre, il numero dei componenti il nucleo familiare cui si farà riferimento per la determinazione della parte fissa della tariffa sarà quello massimo previsto dalla tabella 1.a dell'allegato n.1 al D.P.R. 158 DEL 27.4.1999. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

### **Art. 8**

#### ***Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche***

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

### **Art. 9**

#### ***Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche***

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.

- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici.
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 23 mense, birrerie, amburgherie.
- 24 bar, caffè, pasticceria.
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste.
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 10**

##### ***Agevolazioni e coefficienti di riduzione***

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi secondo quanto stabilito nella lettera a) del punto 4 del successivo articolo 18.

3. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo art. 18.

### **Art. 11**

#### **Piano finanziario**

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani presenta al Comune, per l'esame e l'approvazione, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Il Piano Finanziario deve essere integrato dalla relativa Relazione contenente i seguenti dati e documenti :

- ✓ Obiettivi di Fondo dell'Amministrazione Comunale, distinti in :
  - Obiettivi ed interventi di igiene urbana;
  - Obiettivi di riduzione della produzione di RSU;
  - Programma degli interventi necessari:
    - Interventi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati;
    - Interventi inerenti i servizi di raccolta differenziata per materiale;
  - Obiettivi sociali.
- ✓ Modello gestionale;
- ✓ Sistema attuale di raccolta e smaltimento;
- ✓ Piano degli investimenti ;
- ✓ Risorse finanziarie necessarie;
- ✓ Conto Consuntivo della gestione rifiuti dell'anno precedente e descrizione degli scostamenti registrati rispetto a quanto a suo tempo preventivato nel relativo Piano Finanziario;
- ✓ Piano Finanziario costruito sulla base del Conto Consuntivo della gestione rifiuti dell'anno precedente.

Sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario il Comune determina la tariffa nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999. N. 158.

### **Art. 12**

#### **Attivazione del servizio**

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

1. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti

sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. Ovvero esattamente rispondenti alla sottostante suddivisione evidenziata in tabella la quale trova rispondenza nella riconfigurazione del perimetro territoriale ai fini dell'applicazione della Tariffa R.S.U. effettuata a cura del Servizio Ecologia di concerto con T.E.A. spa:

<b>ZONE</b>	<b>FRAZIONI E AGGLOMERATI COMPRESI NELLE ZONE SERVITE</b>
<b>A</b>	<b>EREMO–SAN SILVESTRO–LEVATA–MONTANARA–CURTATONE-GRAZIE</b>
<b>B</b>	<b>BUSCOLDO-RONCHI-SERRAGLIO-SAN LUIGI</b>
<b>C</b>	<b>SAN LORENZO</b>
<b>D</b>	<b>PONTE XXI</b>

2. Gli occupanti o detentori di insediamenti produttivi comunque situati fuori dalle zone servite, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di Nettezza Urbana conferendo i rifiuti nei contenitori vicini;

3. L'utente comunque esterno dalle precitate zone servite ma messo nelle condizioni di poter beneficiare pienamente del servizio, (la raccolta risulta agevole in quanto il percorso effettuato dai mezzi T.E.A., garantisce comunque il servizio) non avrà diritto ad alcuna riduzione tariffaria;

4. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa e tale regime è esteso a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede gli 800 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura del 40%.

5. La distanza indicata al comma 2 va determinata dal punto di accesso alla pubblica via;

6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

### **Art. 13**

#### **Esclusioni**

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

2. Non sono soggetti alla tariffa:

a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

- b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- d) le cantine, i ripostigli, soffitte delle abitazioni per la parte con altezza inferiore a m.1,5 ed i portici o porticati aperti almeno su due lati;
- e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi , nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
- f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
- g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
- h) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- i) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f) e g) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dalla tariffa.

3. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

7. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Gestore per consentire l'eventuale controllo.

#### **Art. 14**

##### ***Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico***

##### ***Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico***

Il Comune, su indicazione del Servizio Tributi, mediante valutazione della “dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.L.vo vo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.L.vo vo 3 maggio 2000 n. 130)” inoltrata dall'utente interessato all'esenzione e **anche** su indicazione dei Servizi Sociali, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

***La “dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.L.vo vo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.L.vo vo 3 maggio 2000 n. 130)” dovrà essere inoltrata dall'utente interessato all'esenzione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.***

I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente da adottarsi contestualmente a quello di approvazione della tariffa.

La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso riservata a categorie di soggetti costituite da persone anziane **e/o** in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

I nominativi degli utenti in possesso dei requisiti di cui sopra, e quindi dichiarati esenti dal pagamento della tariffa rifiuti/tariffa di igiene ambientale, od eventualmente i nominativi degli utenti non più in possesso dei requisiti di cui sopra, e quindi dichiarati decaduti dall'esenzione, verranno comunicati trimestralmente dal Servizio Tributi al Soggetto Gestore.

***L'elenco dei soggetti esenti dal pagamento della tariffa igiene ambientale per motivi di particolare disagio socio-economico ISEE" viene annualmente formalmente approvato con Determinazione dal Funzionario Responsabile dell'Area Servizi Tributi, pubblicato mediante affissione all'albo pretorio criptando i dati personali degli utenti a tutela della loro privacy ed infine trasmesso al Gestore Unico – Tea S.p.a. per gli adempimenti di competenza.***

#### **Art. 15**

##### ***Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa***

La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq.
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

#### **Art. 16**

##### ***Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa***

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali o le aree scoperte di cui all'art. 15 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa.
6. Per i locali e le aree scoperte ad uso privato, utilizzati dal Comune la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

### **Art. 17**

#### ***Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione***

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
6. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 18, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dall'applicazione della tariffa:
  - a) dal giorno stesso in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
  - b) dal giorno stesso in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 13 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati

## **Art. 18**

### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La sola parte variabile della tariffa è commisurata a quanto dovuto da un nucleo familiare composto da 3 persone, applicando la riduzione del 50% nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

-vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

-tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

-detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonchè la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

c) nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (iscritto AIRE). La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a)

2. La sola parte variabile della tariffa è ridotta:

a) del 20% nel caso che il nucleo familiare effettui il compostaggio domestico sia con compostore di propria ed esclusiva proprietà, sia con compostore assegnato in comodato gratuito, sia con lettiera autocostruita;

b) del 20% nel caso che il nucleo familiare abbia uno o più componenti che dichiarino di svolgere l'attività di studente universitario frequentante una facoltà universitaria la cui sede di svolgimento dei corsi sia ubicata al di fuori del territorio della Provincia di Mantova.

3. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa di tariffa:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza;

b) abitazione con locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

c) abitazione non occupata e senza che vi siano allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua);

d) abitazione dotate di allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua) con unico occupante residente e degente presso Istituti Ospedalieri e Case di Riposo;

4. La sola parte variabile della tariffa per quanto riguarda le utenze non domestiche, può avere le seguenti riduzioni:

- a) è ridotta in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o presentazione di autocertificazione. La riduzione spettante può arrivare al massimo fino al 60% della parte variabile della tariffa;
- b) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie, non assoggettata alla parte variabile della tariffa, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità tipologia di attività esercitata, è ridotta sulla base delle percentuali indicate nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>% RIDUZIONE</b>
-autocarrozzerie	<b>50%</b>
-lavanderie a secco e tintorie	<b>50%</b>
-autofficine, elettrauto	<b>60%</b>
-tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie	<b>50%</b>
-attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	<b>50%</b>
-laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	<b>60%</b>
-produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi	<b>70%</b>

5. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno e decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

6. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi: in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

### **Art. 19**

#### **Deliberazione di tariffa**

1. La deliberazione o meglio la determinazione della tariffa per il raggiungimento delle finalità volute dall'articolo 49 del D. Leg. vo n. 22/1997 e dall'articolo 12 L. n. 489/1992 – copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, uguaglianza dell'articolazione per fasce d'utenza e territoriali, ecc.- deve discendere da valutazioni e da scelte unitarie da parte del

Comune e del Gestore, riguardanti prevalentemente una complessa valutazione degli elementi di costo della gestione unitamente ad univoche scelte in ordine alle articolazioni quantitative e temporali. In particolare dal secondo anno di applicazione della tariffa per le successive determinazioni della tariffa si dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- ✓ Obiettivi di miglioramento della produttività;
- ✓ Qualità del servizio fornito;
- ✓ Tasso di inflazione programmato;
- ✓ Investimenti effettuati per una migliore organizzazione del servizio.

2. La deliberazione della tariffa, da parte dell'organo comunale competente, deve essere conseguente all'esame del Conto Consuntivo della gestione rifiuti dell'anno precedente ed all'esame ed approvazione del Piano Finanziario dell'anno in corso.
3. Essendo la tariffa applicata e riscossa dal Soggetto Gestore (Gestore Unico), ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13 del D. Leg. vo n. 22/1997, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque ogni anno prima dell'emissione della relativa fatturazione a saldo, l'organo comunale competente delibera, per ogni tipologia di utenza, le relative tariffe rifiuti/tariffe di igiene ambientale.
4. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 20**

#### **Denunce**

1. I soggetti di cui all' art.4 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e messi a disposizione dell'utenza sia in sede centrale T.E.A. a Mantova, sia nell'Ufficio T.E.A. distaccato presso la sede Municipale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli

locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 dovrà comunque essere presentata al gestore del servizio. Gli altri uffici comunali, (servizio attività produttive, servizio urbanistica) in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e consegnare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Gli Uffici Comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:

- delle nascite, dei matrimoni, dei decessi e dei cambi di residenza (Ufficio Anagrafe e Stato Civile);
- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche (Uffici di Polizia Municipale, Attività Produttive e Cultura secondo le proprie competenze);
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree (Ufficio Urbanistica);
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti (Uffici Attività Produttive e Polizia Municipale).

#### **Art. 21**

##### ***Applicazione e riscossione della tariffa***

La tariffa è applicata e riscossa due volte all'anno (emissione di fatture in acconto e saldo) a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune.

#### **Art. 22**

##### ***Poteri del soggetto gestore del servizio***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

### **Art. 23**

#### ***Tariffa giornaliera di smaltimento***

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, all'atto dell'occupazione, con le modalità stabilite dal soggetto gestore. La Polizia Municipale e l'Ufficio Attività Produttive sono tenuti a fornire entro il 1°giorno di occupazione gli elenchi dei soggetti occupanti il suolo pubblico in occasione di fiere e mercati;
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione al gestore.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa relativa all'utenza domestica risulta inferiore a €. 3,00.

### **Art. 24**

#### ***Manifestazioni ed eventi***

Per le occupazioni o conduzioni di aree e/o locali, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali e del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione della natura della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato

sulla base di specifici contratti fra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

#### **Art.25**

##### **Accertamenti**

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, disponendo con proprio personale controlli sul territorio a cadenze trimestrali. Inoltre il gestore effettuerà controlli dei dati dichiarati in denuncia incrociandoli con i dati pervenuti dagli Uffici Comunali.
2. Qualora, a seguito degli ordinari controlli il gestore individuasse soggetti evasori, egli dovrà segnalare trimestralmente i relativi nominativi specificandone la data di occupazione dei locali onde consentire il recupero degli anni precedenti il 2002 a cura dell'Ufficio Tributi.
3. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge (tasso ufficiale di riferimento+3,5%), e alle eventuali penali comunicando annualmente all'Ufficio Tributi i nominativi dei soggetti evasori ed i relativi introiti.
4. Gli atti di cui al comma 2, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
5. In caso di omessa denuncia o di infedele o incompleta denuncia il soggetto gestore, in aggiunta alla tariffa, applica sulla somma dovuta o sulla maggiore somma dovuta, per i periodi cui la violazione si riferisce una penale del 30% a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti e le spese sostenute per l'accertamento.
6. Nel caso di denuncia presentata fuori dei termini previsti dal presente regolamento e comunque entro un anno dal termine entro il quale la denuncia dovrebbe essere stata presentata, il soggetto gestore applicherà sulla tariffa dovuta una maggiorazione del 15% a titolo di risarcimento del danno subito per la tardività.
7. In caso di omesso parziale pagamento, in presenza di regolare denuncia, il soggetto gestore provvede al recupero del credito applicando oltre agli interessi moratori una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 15% a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute.

#### **Art. 26**

##### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
2. Trascorsi 30 giorni senza sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del gestore all'utente, sulla somma da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

## **Art. 27**

### ***Rinvio ad altre disposizioni di legge***

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

## **Art. 28**

### ***Disposizioni transitorie e finali***

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2002.

Dal 1° gennaio 2002 cesserà l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, che verrà sostituita dalla Tariffa, in deroga, in questa prima applicazione, all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL **22.12.2005** CON ATTO N. **93**  
COME RISULTA DAL REGISTRO DEGLI ORIGINALI.

**IL SINDACO**

F.to Ezio Gatti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Annibale Vareschi

---

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IL **30.12.2005**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Annibale Vareschi

Addì, **02.01.2006**

---

DIVENUTO ESECUTIVO IL **14.01.2006**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Annibale Vareschi

---

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER **15 GIORNI** CONSECUTIVI DAL **16.01.2006** AL  
**31.01.2006**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Annibale Vareschi

---

INSERITO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Annibale Vareschi

Curtatone, lì **27.02.2006**

---